

10/09/2009 13:55
10. SET. 2009 11:49

+0039 6 68892803
M. G. G. 0668892803

NR. 9697 P. 2/7

42
2009

Reg. Circolari

Al dott. ROSELLA, in
funzione di sostituto procuratore
generale presso la Corte di Cassazione
in Roma, 11. IX. 2009



IL PROCURATORE GENERALE
(Ettore ANGIONI)

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668852320 - 0668897520 fax 0668897768
Il Capo Dipartimento



m_dg. DAG. 10/09/2009. 0110328. U

Pos: 128-2-4/2006 FG

V. In Cagliari, addì **10 SET. 2009**

Il Procuratore Generale
Ettore ANGIONI

09200900705			
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI			
N. 4819	10/09/2009		
FOR	CC	RIO	Saba
Set. Penale			
Funzione	Macroattività	Attività	
Fascicolo	Sottofascicoli		

Al Sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
Roma

Al Sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
Roma

Ai Sigg. Presidenti delle
Corti d'Appello
Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali presso
le Corti d'Appello
Loro Sedi

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
Roma

e, p.c. Al Ministero della Difesa
Direzione Generale per il personale
Militare
Roma

Oggetto: Art.33 Codice penale militare di pace: "Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune" - Degradazione - Possibilità di applicazione della pena accessoria militare da parte del giudice ordinario.

A seguito dell'allegata doglianza qui pervenuta da parte del Gabinetto del Ministero della Difesa in relazione all'asserito scarso recepimento da parte delle Autorità

10/09/2009 13:55
10. SET. 2009 11:49


+0039 6 68892803
M. G. G. 0668892803

NR. 9697 - P. 3/7-

Giudiziarie della circolare n.1/06 in oggetto (che si provvede ad ogni utile fine ad allegare in copia alla presente) si ritiene opportuno attirare l'attenzione delle SS. VV. sulla compiuta applicazione della stessa, invitando nel contempo a voler comunicare a questo Dipartimento le eventuali difficoltà applicative che possano essere state incontrate in ordine all'applicazione del contenuto della circolare.

Roma, 10 SET 2009

Il Capo Dipartimento



ALARIO
CSA 12

JAG un nichino
di nota
18/6/09



Copia al Signor Capo MOD. 17
di Gabinetto per opportuna
conoscenza. 18.6.09

MAIL

Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Dott.ssa Bianchini

Prot n.1/25683 /14.1.2/09AL

Roma, li 2009

OGGETTO: Art. 33 C.P.M.P. "Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune". Degradazione. Possibilità di applicazione della pena accessoria da parte del giudice ordinario.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Gabinetto del Ministro -

DAG E-MAIL

00100 ROMA

18.6.09

Dott.ssa Daniela Bianchini

Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia di codesto Dicastero, con la circolare n.1/06 avente protocollo 128-2-9/2006 del 22.05.2006, che ad ogni buon fine si allega in copia, ha sensibilizzato le più alte cariche del Ministero della Giustizia sull'applicabilità della pena militare accessoria della degradazione, stabilita dall'art.33 C.P.M.P., conseguente a condanna per i delitti previsti dalla legge penale comune la cui competenza è attribuita all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

La Direzione Generale per il Personale Militare di questo Ministero, la quale aveva dato impulso all'emanazione della citata circolare con propria segnalazione, ha rappresentato, in relazione al riscontro su taluni esiti di processi riguardanti il personale militare, la percezione che l'Autorità Giudiziaria non abbia pienamente recepito le raccomandazioni emanate in materia da codesto Dicastero. Ciò obbliga l'Amministrazione della Difesa a surrogare altrui attribuzioni a mezzo di propri procedimenti disciplinari che comportano un allungamento dei tempi di trattazione, con conseguente eccessivo prolungamento della permanenza nel grado degli interessati dopo la condanna penale e rilevanti danni all'immagine delle Forze Armate.

Si prega, pertanto, codesto Ministero di voler porre in essere ogni utile iniziativa volta a garantire una positiva soluzione alla rilevante problematica.

D'ORDINE DEL MINISTRO
II. CAB. DI GABINETTO
(Gen. C. M. Baggio) (TE)



Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Prot. 128..2 - P/2006

Circolare n. 4/06



*Al Sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA*

*Al Sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
ROMA*

*Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI*

*Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
LORO SEDI*

*Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
ROMA*

E, p.c.

*Al Ministero della Difesa
Direzione Generale per il personale Militare
ROMA*

OGGETTO: Art.33 Codice penale militare di pace: "Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune."- Degradazione- Possibilità di applicazione della pena accessoria militare da parte del Giudice ordinario.

Si richiama la attenzione delle SS.LL. sulla disciplina della pena militare accessoria della degradazione conseguente alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune, come prevista dall'art.33 C.p.m.p.

A tale proposito, la Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha segnalato una serie di casi, relativi a procedimenti penali nei confronti di militari celebrati avanti al Giudice ordinario, nei quali all'esito del processo, pur in presenza di una sentenza di condanna e di tutti i presupposti per l'applicazione della pena militare accessoria della degradazione, non risulta applicata tale pena militare accessoria, essendo ritenuta di competenza della autorità giudiziaria militare. Ciò si è verificato sia nella fase della cognizione, sia nella fase della esecuzione. Si tratta di casi che riguardano delitti comuni particolarmente gravi, e di elevato allarme sociale, che vanno dall'omicidio volontario alla associazione per delinquere di stampo mafioso. In tutti questi casi, la mancata applicazione della pena accessoria militare della degradazione comporta un *vulnus* per il prestigio delle Forze Armate, alle quali il militare continua ad appartenere nonostante la condanna inflitta per tali gravi delitti.

Dall'esame della disciplina della degradazione nel Codice penale militare di pace sembra potersi dedurre, in forza del combinato disposto degli artt.411 CPMP e 662 comma 1 CPP, che l'**esecuzione** della degradazione, intesa come insieme degli adempimenti esecutivi necessari per ottenere gli effetti previsti dall'art.28 CPMP, spetti **sempre all'autorità militare competente**. Sia nel caso in cui si tratti di degradazione che accede ad un reato militare, sia nel caso in cui si tratti di degradazione che accede ad un reato comune.

Diversa è la questione per quanto riguarda la individuazione della **autorità giudiziaria competente** ad ordinare la degradazione.

Per quanto riguarda la degradazione conseguente a **reati militari** (art.28 CPMP), la competenza è da ritenersi riservata alla **autorità giudiziaria militare**.

Per quanto riguarda la degradazione conseguente a **reati comuni** (art.33 CPMP), la competenza deve invece ritenersi della autorità giudiziaria ordinaria. Infatti, secondo il principio generale espresso dall'art.15 CPMP, il giudice ordinario resta competente a conoscere dei reati comuni commessi dai militari anche nel corso del servizio.

Nel caso in cui vi sia **connessione** (art.12 CPP) tra reati comuni e reati militari, sembra potersi ritenere che trovi applicazione il disposto dell'art.13 comma 2 CPP.

Ne consegue che l'autorità giudiziaria ordinaria sembrerebbe tenuta ad applicare al militare - sottoposto a procedimento per un reato comune- la pena accessoria della degradazione, così come prevista dall'art.33 CPMP.

E' da ritenersi pertanto che qualora il giudice di primo grado non abbia disposto la degradazione ex art.33 CPMP, essa possa essere applicata *ex officio* dal giudice di secondo grado.

Nell'ipotesi in cui nella sentenza di condanna -di primo o di secondo grado- non sia stata disposta la pena accessoria della degradazione, la stessa dovrebbe essere applicata dal Giudice dell'esecuzione a norma dell'**art.183 disp.att. c.p.p.**

Non sembra, invero, dubitabile che la degradazione ex art.33 CPMP costituisca una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata.

Per quanto riguarda la procedura da adottare per la applicazione della degradazione in sede di esecuzione, l'art.183 disp.att. CPP, applicabile in forza dell'art.402 CPMP, prevede che il Pubblico Ministero *a quo* debba richiederne l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Del resto, la competenza del giudice dell'esecuzione in materia di pene accessorie è stabilita anche dall'art.676 CPP.

I Sigg. Presidenti delle Corti di Appello e i Sigg. Procuratori Generali, , sono pregati di portare il contenuto della stessa a conoscenza di tutte le autorità giudiziarie del distretto interessate.

Il Direttore Generale
della Direzione Generale della Giustizia Penale
Maria Teresa SARAGNANO

Il Capo del Dipartimento
del Dipartimento per gli Affari di Giustizia,
Augusta IANNINI